



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE

La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott. Francesco Rizzi	Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando	Consigliere Relatore
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 1312/2021

avente ad oggetto: impugnazione di lodo arbitrale

promossa da:

METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDAMENTO S.R.L. (C.F. e P.IVA 10421770016), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Gianni Maria Saracco che la rappresenta e difende per procura in atti;

PARTE IMPUGNANTE

Contro

ENER-INNOTECH SERVICE S.R.L.S. (P. IVA 12129050014), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata presso gli Avv.ti Marco Mezzanoglio e Stefano Mezzanoglio che la rappresentano e difendono per procura in atti;

PARTE IMPUGNATA

Udienza di precisazione delle conclusioni del 19.5.2022.

CONCLUSIONI



PER METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDAMENTO S.R.L.:

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,

Nel merito in via principale: accertare e dichiarare, previo accertamento della natura irrituale dell'arbitrato, la nullità del lodo arbitrale ex art. 829 c.p.c., comma 1, n. 4, per i motivi di cui in narrativa;

Nel merito, in via subordinata: accertare e dichiarare la nullità del lodo arbitrale ex art. 829 c.p.c., comma 1, n. 9 per la fase rescindente per i motivi di cui in narrativa, e per la fase rescissoria accogliere le conclusioni formulate in sede di procedimento arbitrale qui di seguito riportate:

“In via preliminare:

- Accertare e dichiarare la natura irrituale della presente procedura arbitrale;

in via principale nel merito:

- accertare l'intervenuta risoluzione contrattuale ex art. 1454 c.c., rigettare tutte le domande avversarie in quanto del tutto infondate;

in via subordinata

- nella denegata ipotesi in cui non fosse accertata l'intervenuta risoluzione contrattuale, dichiarare la risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c., rigettare tutte le domande avversarie in quanto del tutto infondate;

in via riconvenzionale

- condannare Ener al pagamento della somma di Euro 83.785,42 a titolo di restituzione delle somme corrisposte in eccedenza da Metanalpi;

- accertare tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi da Metanalpi in conseguenza della vicenda in atti, e per l'effetto condannare Ener al pagamento a titolo di risarcimento danni, patrimoniali e non, subiti e subendi, della somma quantificata dal Collegio Arbitrale [oggi rivolta alla Corte d'Appello] che risulterà in corso di procedimento anche per mezzo di valutazione equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto.”

Con vittoria di spese ed onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio.

PER ENER-INNOTECH SERVICE S.R.L.S.:

Piaccia all'Ecc. ma Corte d'Appello,

previa ammissione degli incumbenti di istruttoria necessari,

respingere in quanto infondate le domande dell'appellante e confermare il contenuto del lodo arbitrale reso in data 19.7.2021.



Per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la Metanalpi Sestriere Teleriscaldamento s.r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, a corrispondere alla Ener-Innotech Service s.r.l.s. la somma di € 277.206,31 (oltre I.V.A.) o differente importo (anche superiore) eventualmente determinato in corso di procedimento, per le causali di cui in narrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 9 aprile 2020 al saldo.

In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfetario 15% ex art. 2 D.M. n. 55/2014, C.P.A. ed I.V.A. nelle misure di legge, oltre successive occorrenti per registrazione e notifica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento arbitrale

Metan Alpi Sestriere Teleriscaldamento s.r.l. ed Ener-Innotech Service s.r.l.s. in data 11.7.2019 stipulavano un contratto di appalto per l'esecuzione di lavori di costruzione della rete di teleriscaldamento a servizio del Comune di Cesana Torinese.

La committente Metan Alpi con lettera 9.4.2020, a seguito di precedente diffida, comunicava all'appaltatrice Ener-Innotech la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. in considerazione del dedotto inadempimento contrattuale.

Ener-Innotech, allegando l'illegittimità della risoluzione comunicata, introduceva il procedimento arbitrale ai sensi della clausola arbitrale contenuta nell'art. 20 del capitolato d'appalto, al fine di ottenere la condanna di Metan Alpi al pagamento della somma di € 287.720,63 o altro importo da determinare, quale risarcimento del danno subito a causa dell'inadempimento e dell'illegittimo recesso dal contratto.

Metan Alpi si opponeva alla domanda e chiedeva di accertare l'intervenuta risoluzione contrattuale ex art. 1454 c.c. legittimamente comunicata dalla committente o, in subordine, di dichiarare la risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c. per inadempimento dell'appaltatrice, nonché di condannare Ener-Innotech al pagamento della somma di € 83.785,42 a titolo di restituzione delle somme ricevute in eccedenza rispetto al dovuto e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati.

In ordine alla natura dell'arbitrato, Ener-Innotech ne allegava la natura di arbitrato rituale di equità e Metan Alpi la natura di arbitrato irrituale.

Con lodo reso in data 19.7.2021 il collegio arbitrale - composto dagli Avv.ti Dario Poto, Alessandro Bovio e Alberto Del Noce - qualificava l'arbitrato come rituale di equità, rilevando che: la formulazione letterale della clausola compromissoria non era univoca, inserendo nella medesima proposizione sia il riferimento alla funzione caratterizzante l'arbitrato rituale ("giudicheranno"), sia



l'elemento dell'equità ("come amichevoli compositori"), sia il possibile profilo della irritalità ("con volontà sostitutiva di quella delle parti"); nel caso di specie mancava la disposizione scritta espressa che attestasse la volontà delle parti di ottenere una decisione mediante una determinazione contrattuale, come richiesto dall'art. 808 ter c.p.c., e questo era dirimente a beneficio della natura rituale dell'arbitrato in esame; la Corte di Cassazione riteneva che il modello rituale dovesse essere la forma principale di arbitrato, che offriva alle parti maggiori garanzie quanto all'efficacia esecutiva del lodo ed al regime delle impugnazioni (Cass. 7.8.2019 n. 21059); *ad abundantiam*, il comportamento tenuto dalle parti in sede di investitura del collegio arbitrale, utilizzabile per interpretare l'accordo equivoco ai sensi dell'art. 1362 c.c., era caratterizzato dalla formulazione di domande e di ragioni che presupponevano poteri decisori e non solo meramente negoziali degli arbitri.

Nel merito, riteneva che al momento della comunicazione della risoluzione del contratto, l'appaltatrice non era inadempiente, né si potevano rilevare nell'esecuzione dell'opera apprezzabili vizi e difetti; che pertanto si trattava di recesso unilaterale da parte della committente, con diritto dell'appaltatrice all'indennizzo ex art. 1671 c.c.; dichiarava conseguentemente risolto il contratto di appalto per recesso unilaterale della Metan Alpi e condannava quest'ultima a corrispondere a titolo di indennizzo alla Ener-Innotech l'importo di € 277.206,31 per capitale e rivalutazione, oltre a IVA e agli interessi legali dal 9.4.2020 al saldo; poneva a carico di Metan Alpi il pagamento delle competenze legali di controparte e a carico delle parti, in ragione del 50% ciascuna, il pagamento del compenso dovuto al collegio.

Il lodo veniva dichiarato esecutivo con decreto del Tribunale di Torino ex art. 825 c.p.c. del 28.9.2021, divenuto definitivo a seguito del rigetto del reclamo da parte della Corte d'Appello.

Il presente giudizio.

Con atto di citazione ritualmente notificato, Metan Alpi ha impugnato il lodo arbitrale ex art. 827 c.p.c. per i seguenti motivi:

-nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 comma 1 n.4 c.p.c., per avere determinato la natura dell'arbitrato come rituale in contrasto con la clausola compromissoria;

-in subordine, nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 comma 1 n.9 c.p.c. per violazione del principio del contraddittorio;

chiedendo nel merito in via principale di dichiarare la nullità del lodo per il primo motivo di impugnazione, in via subordinata di dichiarare la nullità del lodo per il secondo motivo di impugnazione per la fase rescindente e per la fase rescissoria di accogliere le domande proposte in sede di procedimento arbitrale, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.



Ener-Innotech, costituendosi, ha rilevato l'infondatezza dei motivi di impugnazione del lodo arbitrale, ha chiesto di respingere le domande di controparte e di confermare il contenuto del lodo arbitrale, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.

La presente decisione.

La domanda principale di Metan Alpi è fondata e viene accolta.

Con il primo motivo, Metan Alpi ha impugnato il lodo per nullità ai sensi dell'art. 829 comma 1 n.4 c.p.c. nella parte in cui ha determinato la natura dell'arbitrato qualificandolo come rituale secondo equità, e ha allegato che: la clausola arbitrale pattuita dalle parti deve invece essere interpretata come clausola di arbitrato irrituale, come sostenuto sin dall'inizio del procedimento arbitrale; nell'arbitrato irrituale le parti intendono affidare all'arbitro la soluzione di controversie soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro stessa volontà; tali elementi - della composizione amichevole e della volontà sostitutiva delle parti - caratteristici e tipici dell'arbitrato irrituale, sono contenuti nella clausola arbitrale in esame; la clausola, richiamante in forma espressa la volontà delle parti, non può che essere qualificata come clausola di arbitrato irrituale; a fronte del palese errore interpretativo del collegio arbitrale, si ravvisa una mancata corrispondenza fra quanto oggetto del patto compromissorio e quanto deciso dal collegio arbitrale, motivo di nullità del lodo ex art. 829 comma 1 n.4 c.p.c. come ritenuto da consolidata giurisprudenza.

Ener-Innotech ha rilevato l'infondatezza del motivo, richiamando il contenuto del lodo che ha accolto le difese già svolte nel procedimento arbitrale e ha evidenziato che: analizzando la formulazione testuale della clausola compromissoria assume immediato rilievo l'utilizzo di termini quali "controversie" e "giudicheranno", inequivocabilmente sintomatici della volontà delle parti di devolvere ad un arbitro rituale la risoluzione di eventuali controversie; non è invece decisivo per individuare un arbitrato irrituale il riferimento alla qualità di "amichevoli compositori" attribuita agli arbitri, potendo le parti autorizzare anche gli arbitri rituali a decidere secondo equità e pertanto come amichevoli compositori; la stessa Metan Alpi ha confermato la natura rituale dell'arbitrato con il proprio contegno processuale, avendo formulato domande riconvenzionali presupponenti il potere giurisdizionale in capo al collegio arbitrale; laddove residuassero dubbi interpretativi, gli stessi dovrebbero essere risolti con il riconoscimento della natura rituale dell'arbitrato, come da unanime giurisprudenza, tenuto conto dell'art. 808 ter c.p.c. e delle maggiori garanzie offerte quanto all'efficacia esecutiva del lodo, al regime delle impugnazioni e alla possibilità per il giudice di concedere la sospensiva.



Preliminarmente si rileva che la Corte d'Appello, investita del reclamo avverso il decreto del Tribunale che ha dichiarato esecutivo il lodo ex art. 825 c.p.c., non è entrata nel merito della questione oggetto del motivo di impugnazione qui in esame (pur prospettata in quella sede da Metan Alpi), osservando espressamente che “avendo gli arbitri qualificato la clausola compromissoria come rituale, il provvedimento di omologa era atto dovuto da parte del Tribunale, e ciò basta per escludere l'opportunità di revocare la dichiarazione di esecutività, non competendo al presente procedimento valutare nel merito la natura del lodo” (ordinanza 24.11.2021, doc.14 Ener-Innotech).

Il motivo di impugnazione è fondato.

La clausola arbitrale, pattuita dalle parti all'art. 20 del capitolato speciale richiamato nel contratto di appalto 11.7.2019, prevede che: “Eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso dei lavori o in sede di applicazione degli accordi contrattuali saranno demandate ad un collegio arbitrale composto da tre persone: una designata dall'Impresa, una dal Committente, la terza, che fungerà anche da Presidente del Collegio, dai primi due membri. Essi giudicheranno come amichevoli compositori, liberi da formalità di giudizio, con volontà sostitutiva di quella delle parti entro due mesi dalla loro nomina”.

La clausola prevede un arbitrato irrituale, come si desume in modo chiaro dalle espressioni utilizzate dalle parti secondo cui gli arbitri provvedono “come amichevoli compositori, liberi da formalità di giudizio, con volontà sostitutiva di quella delle parti”.

Ai sensi dell'art. 808 ter c.p.c. -“Arbitrato irrituale”- “le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 824 bis, la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale. Altrimenti si applicano le disposizioni del presente titolo”.

L'arbitrato irrituale costituisce uno strumento di risoluzione contrattuale delle contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine a determinati rapporti giuridici, imperniato sull'affidamento a terzi del compito di ricercare una composizione amichevole, conciliante o transattiva, in cui le parti si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà (Cass.civ. 14986/2021).

Il discrimine tra l'arbitrato rituale e quello irrituale va individuato nella volontà delle parti di ottenere, nel primo caso, la pronuncia di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., o, nel caso di arbitrato irrituale, di affidare agli arbitri la soluzione della controversia attraverso uno strumento di carattere negoziale, sia esso una forma di composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà degli stessi contraenti (Cass. civ. 24462/2021).



Nel caso in esame sussistono tali elementi caratteristici dell'arbitrato irrituale, ovvero il riferimento alla forma di composizione amichevole della controversia e alla riconducibilità alla volontà degli stessi contraenti; la comune intenzione delle parti, quale si desume in modo chiaro dalle espressioni utilizzate, è quella di affidare agli arbitri la soluzione della controversia attraverso uno strumento di carattere negoziale, come amichevoli compositori, liberi da formalità di giudizio, con volontà sostitutiva di quella delle stesse parti.

Questa Corte non ritiene che la clausola sia di dubbia interpretazione, come affermato da Ener-Innotech e dal lodo oggetto di impugnazione.

I termini "controversie" e "giudicheranno", contenuti nella clausola, non sono sintomatici della volontà delle parti di prevedere un arbitrato rituale.

Il termine "controversia" è utilizzato dallo stesso art. 808 ter c.p.c. in tema di arbitrato irrituale, pertanto può essere impiegato indifferentemente per l'arbitrato rituale o per l'arbitrato irrituale.

Il termine "giudicheranno" deve essere letto nella frase in cui è inserito, ovvero "giudicheranno come amichevoli compositori, liberi da formalità di giudizio, con volontà sostitutiva di quella delle parti", ove il verbo "giudicare" viene utilizzato nel significato di "definire" previsto dall'art. 808 ter c.p.c..

E' invece inequivocabilmente riferibile al solo arbitrato irrituale l'espressione "con volontà sostitutiva di quella delle parti"; e sono sintomatiche dell'arbitrato irrituale le espressioni "come amichevoli compositori" (diversa dalla previsione di un giudizio secondo equità riferibile anche all'arbitrato rituale) e "liberi da formalità di giudizio" (utilizzabile anche per l'arbitrato rituale secondo equità, ma certamente caratteristica dell'arbitrato irrituale).

Ad avviso della Corte dalla lettura della clausola nel suo complesso si evince l'inequivoca volontà delle parti di prevedere un arbitrato irrituale, essendovi l'espressa disposizione scritta di cui all'art. 808 ter c.p.c..

Sussiste pertanto la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 comma 1 n.4 c.p.c., in quanto pronunciato "fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato".

Come rilevato dalla Corte di Cassazione "la pronuncia di un lodo rituale ove sia stato dalle parti previsto un arbitrato irrituale comporta la nullità del lodo stesso in quanto pronunciato 'fuori dei limiti del compromesso' (art. 829 c.p.c., comma 1, n. 4), che non consentiva agli arbitri di emettere un lodo rituale" e "attesa la ragione della nullità accertata, non è ammesso giudizio rescissorio" (Cass. 6842/2011).

Le spese processuali del presente giudizio di impugnazione seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte impugnata. Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 tenuto conto del



valore di causa (scaglione da € 260.000,01 a € 520.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 4.180,00 per fase di studio, € 2.430,00 per fase introduttiva, € 6.950,00 per fase decisionale, per totali € 13.560,00 per compensi; oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,

-accoglie la domanda principale proposta da parte impugnante Metan Alpi Sestriere Teleriscaldamento s.r.l. e, per l'effetto,

-dichiara la nullità del lodo arbitrale reso tra le parti in data 19.7.2021, oggetto di impugnazione, in quanto pronunciato fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato ai sensi dell'art. 829 comma 1 n. 4 c.p.c.;

-condanna Ener-Innotech Service s.r.l.s. al pagamento delle spese processuali del presente giudizio a favore di Metan Alpi Sestriere Teleriscaldamento s.r.l., spese che liquida in € 13.560,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15%, CPA ed IVA di legge.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 13.9.2022 dalla Terza Sezione Civile della Corte d'Appello.

Il Consigliere Relatore
dott.ssa Silvia Orlando

Il Presidente
Dott. Francesco Rizzi

